

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 256

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

47° anno
3 agosto 2004

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- Regolamento (CE) n. 1404/2004 della Commissione, del 2 agosto 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 1
- Regolamento (CE) n. 1405/2004 della Commissione, del 2 agosto 2004, relativo al rigetto delle domande dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari 3
- ★ **Regolamento (CE) n. 1406/2004 della Commissione, del 2 agosto 2004, concernente la fissazione del tasso di cambio applicabile ad alcuni aiuti diretti per i quali il fatto generatore interviene il 1° luglio 2004** 4
- ★ **Regolamento (CE) n. 1407/2004 della Commissione, del 2 agosto 2004, concernente la fissazione del tasso di cambio per l'anno 2004 relativo al regime di pagamento unico per superficie applicabile nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, in Polonia e in Slovacchia** 6
- ★ **Regolamento (CE) n. 1408/2004 della Commissione, del 2 agosto 2004, che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 2605/2000 del Consiglio che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di due esportatori di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione** 8
- ★ **Regolamento (CE) n. 1409/2004 della Commissione, del 2 agosto 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1159/2003 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/04, 2004/05 e 2005/06, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96** 11
- ★ **Regolamento (CE) n. 1410/2004 della Commissione, del 2 agosto 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1185/2004 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco** 13
- Regolamento (CE) n. 1411/2004 della Commissione, del 2 agosto 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza 15

1

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.


I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale, articolo 2, comma 20/C, legge 662/96 — Milano.

Consiglio

2004/585/CE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 19 luglio 2004, relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca** 17
- ★ **Informazioni riguardanti la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1992/2003 del Consiglio, del regolamento (CE) n. 781/2004 della Commissione e del regolamento (CE) n. 782/2004 della Commissione** 23



I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1404/2004 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 2004****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato.

- (2) In applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 337 del 24.12.1994, pag. 66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1947/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 17).

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 agosto 2004, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)		
Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	052	62,9
	999	62,9
0707 00 05	052	44,5
	999	44,5
0709 90 70	052	74,9
	999	74,9
0805 50 10	382	52,7
	388	55,1
	508	46,6
	512	41,3
	520	45,9
	524	26,4
	528	55,4
0806 10 10	999	46,2
	052	128,6
	204	125,9
	220	102,5
	624	109,4
	999	116,6
	0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388
400		110,9
404		128,6
508		77,4
512		88,6
528		90,8
720		68,9
800		124,8
804		92,8
999		97,7
0808 20 50	052	143,2
	388	90,7
	512	88,2
	528	46,7
	804	125,4
	999	98,8
0809 20 95	052	311,7
	400	295,0
	404	323,2
	999	310,0
0809 30 10, 0809 30 90	052	148,4
	999	148,4
0809 40 05	093	46,3
	094	37,5
	512	91,6
	624	174,8
	999	87,6

(¹) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2081/2003 della Commissione (GU L 313 del 28.11.2003, pag. 11). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 1405/2004 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 2004****relativo al rigetto delle domande dei titoli di esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

Si constatano incertezze sul mercato di taluni prodotti lattiero-caseari. È necessario evitare che la presentazione di domande a scopo speculativo possa creare distorsioni di concorrenza tra gli operatori. Occorre respingere le domande dei titoli per i prodotti suddetti.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari di cui al codice NC 0406 depositate il 28 luglio 2004, sono respinte.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, p. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

⁽²⁾ GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2003 (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 13).

REGOLAMENTO (CE) N. 1406/2004 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2004

concernente la fissazione del tasso di cambio applicabile ad alcuni aiuti diretti per i quali il fatto generatore interviene il 1° luglio 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2808/98 della Commissione, del 22 dicembre 1998, recante modalità d'applicazione del regime agromonetario dell'euro nel settore agricolo⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 3, seconda frase,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2808/98, il fatto generatore del tasso di cambio applicabile agli aiuti all'ettaro interviene all'inizio della campagna di commercializzazione per la quale è concesso l'aiuto. Per i pagamenti per superficie per i seminativi di cui al regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi⁽³⁾, per l'aiuto ai legumi da granella previsto dal regolamento (CE) n. 1577/96 del Consiglio, del 30 luglio 1996, che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella⁽⁴⁾, nonché per il premio speciale alla qualità per il grano duro, il premio per le colture proteiche e il premio per i prodotti lattiero-caseari previsti rispettivamente dai capitoli 1, 2 e 7 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori⁽⁵⁾, il fatto generatore del tasso di cambio interviene pertanto il 1° luglio 2004.

(2) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2808/98, il tasso di cambio da utilizzare per gli aiuti all'ettaro è pari alla media *pro rata temporis* dei tassi di cambio applicabili durante il mese che precede il giorno in cui interviene il fatto generatore.

(3) Conformemente all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1793/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, relativo al fatto generatore dei tassi di conversione agricoli nel settore del luppolo⁽⁶⁾, il tasso di cambio da applicare all'aiuto al luppolo previsto all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71 del Consiglio, del 26 luglio 1971, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del luppolo⁽⁷⁾, corrisponde alla media *pro rata temporis* dei tassi di cambio applicabili nel mese che precede il 1° luglio dell'anno del raccolto.

(4) Occorre pertanto fissare i tassi di cambio applicabili agli aiuti in questione in base alla media *pro rata temporis* dei tassi di cambio applicabili nel mese di giugno 2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi di cambio che figurano in allegato si applicano agli aiuti seguenti, per i quali il fatto generatore interviene il 1° luglio 2004:

- a) pagamenti per superficie per i seminativi di cui al regolamento (CE) n. 1251/1999;
- b) aiuti per i legumi da granella di cui al regolamento (CE) n. 1577/96;
- c) premio speciale alla qualità per il grano duro, di cui al capitolo 1 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;

⁽¹⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1250/2004 (GU L 237 dell'8.7.2004, pag. 13).

⁽³⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽⁵⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).

⁽⁶⁾ GU L 163 del 6.7.1993, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1410/1999 (GU L 164 del 30.6.1999, pag. 53).

⁽⁷⁾ GU L 175 del 4.8.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2320/2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 18).

- d) premio per le colture proteiche di cui al capitolo 2 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- f) aiuto al luppolo di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1696/71.
- e) premio per i prodotti lattiero-caseari e pagamenti supplementari di cui al capitolo 7 del titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2004.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

Tassi di cambio di cui all'articolo 1

1 EUR = (media 1.6.2004-30.6.2004)

7,43413	corone danesi
0,663323	lire sterline
0,425237	lire maltesi
239,318	talleri sloveni
9,14321	corone svedesi

REGOLAMENTO (CE) N. 1407/2004 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 2004****concernente la fissazione del tasso di cambio per l'anno 2004 relativo al regime di pagamento unico per superficie applicabile nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, in Polonia e in Slovacchia**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2199/2003 della Commissione, del 16 dicembre 2003, che stabilisce misure transitorie per l'applicazione per l'anno 2004 del regolamento (CE) n. 1259/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime del pagamento unico per superficie per la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 2, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1) In virtù dell'articolo 143 *ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 ⁽²⁾, la Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l'Ungheria, la Polonia e la Slovacchia hanno deciso di sostituire i pagamenti diretti con un pagamento unico per superficie.

(2) Conformemente all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2199/2003, il fatto generatore della conversione dell'importo da concedere, per l'anno 2004, per il regime di pagamento unico per superficie è fissato al 1° luglio 2004. Il tasso di cambio da utilizzare è rappresentato dalla media dei tassi di cambio applicabili nel periodo dal 1° gennaio 2004 al 30 giugno 2004, calcolata *pro rata temporis*.

(3) Occorre pertanto fissare detto tasso di cambio per gli Stati membri che hanno deciso di applicare il pagamento unico per superficie nel 2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il 2004 il tasso di cambio che figura in allegato si applica, nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, in Polonia e in Slovacchia, all'importo da concedere nell'ambito del regime di pagamento unico per superficie di cui all'articolo 143 *ter* del regolamento (CE) n. 1782/2003.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 328 del 17.12.2003, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1111/2004 (GU L 213 del 15.6.2004, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).

ALLEGATO

Tasso di cambio di cui all'articolo 1

1 euro = (media 1.1.2004-30.6.2004)

0,585539	sterline cipriote
32,4485	corone ceche
15,6466	corone estoni
256,237	fiorini ungheresi
3,4529	litai lituani
0,660405	lati lettoni
4,73521	zloty polacchi
40,3374	corone slovacche

REGOLAMENTO (CE) N. 1408/2004 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2004

che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento (CE) n. 2605/2000 del Consiglio che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni tipi di bilance elettroniche originarie, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, abroga il dazio per quanto riguarda le importazioni di due esportatori di questo paese e stabilisce che tali importazioni siano soggette a registrazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. DOMANDE DI RIESAME

- (1) La Commissione ha ricevuto una domanda di riesame relativo ai «nuovi esportatori» a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da due società collegate, la Shanghai Excell M&E Enterprise Co., Ltd e la Shanghai Adeptech Precision Co., Ltd («il richiedente»). Il richiedente è un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese («il paese in questione»).

B. PRODOTTO

- (2) I prodotti oggetto del riesame sono le bilance elettroniche per il commercio al dettaglio aventi una capacità di peso pari o inferiore a 30 kg, con indicazione digitale del peso, del prezzo unitario e del prezzo da pagare (provviste o meno di dispositivo di stampa di questi dati), originarie del paese in questione («il prodotto in esame»), dichiarate di solito al codice NC 8423 81 50. Il codice NC viene indicato a titolo puramente informativo.

C. MISURE IN VIGORE

- (3) Le misure attualmente in vigore consistono in dazi antidumping definitivi istituiti con regolamento (CE) n. 2605/2000 del Consiglio⁽²⁾. Ai sensi di tale regolamento, le importazioni nella Comunità del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese e fabbricato dal richiedente sono soggette a dazi antidumping definitivi del 30,7%, fatta eccezione per talune società espressamente indicate soggette ad aliquote individuali del dazio.

D. MOTIVAZIONI DEL RIESAME

- (4) Il richiedente afferma di operare in condizioni di economia di mercato, ossia di soddisfare i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, di non aver esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta in base ai risultati della quale sono state istituite le misure antidumping, ossia durante il periodo compreso tra il 1° settembre 1998 e il 31 agosto 1999 («il periodo dell'inchiesta iniziale») e di non essere collegato a nessuno dei produttori esportatori del prodotto in esame soggetti alle summenzionate misure antidumping.
- (5) Il richiedente sostiene infine di aver iniziato ad esportare il prodotto in esame nella Comunità dopo la fine del periodo dell'inchiesta iniziale.

E. PROCEDURA

- (6) I produttori comunitari notoriamente interessati sono stati informati in merito alla domanda di riesame e hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni. Non sono però pervenute osservazioni da parte loro.
- (7) Dopo aver esaminato le prove disponibili, la Commissione conclude che esistono elementi di prova sufficienti a giustificare l'avvio di un riesame relativo ai «nuovi esportatori», ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, al fine di determinare se il richiedente opera in condizioni di economia di mercato, quali definite dall'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base oppure se il richiedente soddisfa i requisiti per usufruire di un dazio individuale fissato in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e, in tal caso, il margine di dumping individuale del richiedente e, qualora venissero accertate pratiche di dumping, il livello del dazio da applicare alle importazioni del prodotto in esame effettuate dal richiedente nella Comunità.
- a) *Questionari*
- (8) Al fine di ottenere le informazioni ritenute necessarie per l'inchiesta, la Commissione invierà un questionario al richiedente.
- b) *Raccolta di informazioni e audizioni*
- (9) Si invitano tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può inoltre sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 301 del 30.11.2000, pag. 42.

c) *Status di economia di mercato*

- (10) Qualora il richiedente dimostri, fornendo sufficienti elementi di prova, di operare in condizioni di economia di mercato, ossia di soddisfare i criteri stabiliti all'articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base, il valore normale è determinato conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo, deve essere presentata entro il termine previsto dall'articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento, una richiesta debitamente motivata. La Commissione invierà al richiedente e alle autorità della Repubblica popolare cinese un modulo per la richiesta.

d) *Selezione del paese a economia di mercato*

- (11) Nel caso in cui il richiedente non ottenga lo statuto di impresa operante in un'economia di mercato, ma soddisfa i requisiti per usufruire di un dazio individuale fissato in conformità dell'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, per determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese verrà utilizzato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, un paese ad economia di mercato appropriato. A tale scopo, la Commissione intende usare nuovamente l'Indonesia, come per l'inchiesta che ha portato all'istituzione delle misure sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese. Le parti interessate sono invitate a presentare le proprie osservazioni in merito all'opportunità di questa scelta entro il termine specifico di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento.
- (12) Inoltre, nel caso in cui il richiedente ottenga lo statuto di impresa operante in un'economia di mercato, la Commissione può utilizzare, ove occorra, conclusioni relative al valore normale stabilito in un paese ad economia di mercato appropriato, ad esempio al fine di sostituire eventuali elementi di costi o di prezzi inattendibili nella Repubblica popolare cinese che sono necessari per fissare il valore normale, qualora i dati attendibili necessari non siano disponibili in tale paese. La Commissione intende utilizzare anche a tale scopo l'Indonesia.

F. ABROGAZIONE DEL DAZIO IN VIGORE E REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

- (13) Conformemente all'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, si dovrebbero abrogare i dazi antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato dal richiedente. Contemporaneamente, tali importazioni dovrebbero essere soggette a registrazione ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, affinché, qualora il presente riesame si concluda con l'accertamento dell'esistenza di pratiche di dumping per quanto riguarda il richiedente, possano essere riscossi dazi antidumping a titolo retroattivo a decorrere dalla data d'inizio del riesame. In questa fase del procedimento non è tuttavia possibile stimare l'importo dei dazi che il richiedente dovrà eventualmente corrispondere.

G. TERMINI

- (14) Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere stabiliti i termini entro i quali:
- le parti interessate possano manifestarsi contattando la Commissione, comunicare per iscritto le loro osservazioni, rispondere al questionario di cui al considerando 8 del presente regolamento o fornire qualsiasi altra informazione di cui si debba tener conto nel corso dell'inchiesta,
 - le parti interessate possano chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione,
 - le parti interessate possano presentare le proprie osservazioni in merito all'adeguatezza dell'Indonesia, che, nel caso al richiedente non venga riconosciuto lo statuto di impresa operante in un'economia di mercato, è stata scelta come paese a economia di mercato allo scopo di determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese,
 - il richiedente debba presentare la richiesta, debitamente motivata, di impresa operante in un'economia di mercato.

H. OMESSA COLLABORAZIONE

- (15) Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini stabiliti o ancora ostacoli gravemente lo svolgimento dell'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.
- (16) Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base. Se una parte interessata non collabora, o collabora solo parzialmente e, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni dell'inchiesta si basano sui dati disponibili, per la parte in questione i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli che se avesse offerto la sua piena collaborazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È avviato un riesame del regolamento (CE) n. 2605/2000 ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, onde stabilire se, e in quale misura, le importazioni di bilance elettroniche per il commercio al dettaglio aventi una capacità di peso pari o inferiore a 30 kg, con indicazione digitale del peso, del prezzo unitario e del prezzo da pagare (provviste o meno di dispositivo di stampa di questi dati), di cui al codice NC ex 8423 81 50 (codice TARIC 8423 81 50 10), originarie della Repubblica popolare cinese, fabbricate dalla Shanghai Excell M&E Enterprise Co., Ltd e dalla Shanghai Adeptech Precision Co., Ltd debbano essere soggette ai dazi antidumping istituiti dal medesimo regolamento (CE) n. 2605/2000.

Articolo 2

Sono abrogati i dazi antidumping istituiti dal regolamento (CE) n. 2605/2000 sulle importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento (codice addizionale TARIC A561).

Articolo 3

Si richiede alle autorità doganali, in conformità dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, di prendere le disposizioni del caso per registrare le importazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento. La registrazione termina nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 4

1. Le parti interessate, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, devono manifestarsi alla Commissione, comunicare le proprie osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario ed eventuali altre informazioni, salvo diversa indicazione, entro 40 giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. È importante notare che al rispetto di tale termine è subordinato l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti nel regolamento (CE) n. 384/96.

Le parti interessate possono inoltre chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

2. Le parti interessate possono presentare le proprie osservazioni in merito all'adeguatezza dell'Indonesia, che è stata proposta come paese a economia di mercato allo scopo di determinare il valore normale relativo alla Repubblica popolare cinese. Tali osservazioni devono pervenire alla Commissione en-

tro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le richieste, debitamente circostanziate, di poter usufruire dello statuto di impresa operante in economia di mercato devono pervenire alla Commissione entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

4. Tutte le osservazioni e le richieste presentate dalle parti interessate devono essere formulate per iscritto (non in formato elettronico, salvo disposizione contraria) e devono riportare l'indicazione di nome, indirizzo, indirizzo e-mail, numeri di telefono, di fax e/o numero di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, incluse le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte ai questionari e la corrispondenza fornite dalle parti interessate in forma riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata»⁽¹⁾ e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 384/96, devono essere corredate di una versione non riservata contrassegnata dalla dicitura «CONSULTABILE DA TUTTE LE PARTI INTERESSATE».

Le informazioni relative al caso in esame e le domande di audizione devono essere inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea
Direzione generale del Commercio
Direzione B
J-79 5/16
B-1049 Bruxelles
Fax (32-2) 295 65 05
Telex COMEU B 21877

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2004.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 e all'articolo 6 dell'accordo OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).

REGOLAMENTO (CE) N. 1409/2004 DELLA COMMISSIONE

del 2 agosto 2004

recante modifica del regolamento (CE) n. 1159/2003 che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/04, 2004/05 e 2005/06, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 2, l'articolo 26, paragrafo 1, l'articolo 38, paragrafo 6 l'articolo 39, paragrafo 6, e l'articolo 41, secondo comma,

visto il regolamento (CEE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT⁽²⁾, in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'esperienza acquisita nei primi mesi di applicazione del regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione⁽³⁾ dimostra la necessità di migliorare le modalità comuni di gestione previste da detto regolamento.
- (2) Per consentire il rispetto nelle migliori condizioni degli obblighi previsti dal protocollo n. 3 sullo zucchero ACP (Stati dell'Africa, dei Carabi e del Pacifico) accluso all'allegato V dell'accordo di partenariato ACP-CE, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000⁽⁴⁾ e dall'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica dell'India sullo zucchero di canna⁽⁵⁾, è opportuno modificare le disposizioni relative alla percentuale della cauzione relativa ai titoli e le disposizioni concernenti la data di inizio del periodo di consegna.
- (3) Al fine di gestire in modo efficace le importazioni realizzate nell'ambito dei contingenti o degli accordi in questione, risulta necessario creare un meccanismo che incoraggi gli operatori a rendere rapidamente all'organismo emittente i titoli non utilizzati di modo che i quantitativi corrispondenti possano essere riallocati.

- (4) Inoltre, è opportuno prevedere, con periodicità settimanale, le misure necessarie per permettere alla Commissione, da un lato, di contabilizzare i dati relativi ai titoli rilasciati e, dall'altro, di informare gli Stati membri e gli operatori interessati in merito alla situazione di ciascun contingente o obbligo di consegna.
- (5) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1159/2003.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1159/2003 è così modificato:

1) Nell'articolo 2 è aggiunta la seguente lettera k):

«k) "giorno lavorativo", il giorno lavorativo della Commissione».

2) L'articolo 4 è così modificato:

a) Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per ogni 100 kg del quantitativo di zucchero indicato nella casella 17 del titolo, la cauzione relativa ai titoli è pari a:

— 0,30 EUR per lo zucchero preferenziale speciale e lo zucchero concessioni CXL,

— 2 EUR per lo zucchero preferenziale ACP-India.»

b) Al paragrafo 3, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«In deroga al primo comma, qualora per un paese esportatore sia raggiunto il limite dell'obbligo di consegna relativo ad un periodo di consegna per lo zucchero preferenziale ACP-India, le domande di titoli d'importazione per il periodo di consegna successivo possono essere presentate otto settimane prima del primo giorno della campagna di commercializzazione in questione.»

⁽¹⁾ GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16).

⁽²⁾ GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 96/2004 (GU L 15 del 22.1.2004, pag. 3).

⁽⁴⁾ GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 190 del 23.7.1975, pag. 36.

c) Sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

«5. In deroga all'articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000:

- a) se il titolo è reso all'organismo emittente nel corso dei primi sessanta giorni della sua validità, la cauzione da incamerare è ridotta del 50 %;
- b) se il titolo è reso all'organismo emittente a decorrere dal sessantunesimo giorno della sua validità e sino al quindicesimo giorno successivo alla sua data di scadenza, la cauzione da incamerare è ridotta del 25 %.

6. Fatti salvi i limiti quantitativi degli obblighi di consegna fissati in virtù dell'articolo 9 e dei contingenti di cui agli articoli 16 e 22, i quantitativi che figurano in titoli resi conformemente al paragrafo 5 possono essere riallocati. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, contemporaneamente al quantitativo settimanale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, i quantitativi per i quali sono stati resi i titoli dalla data della loro precedente comunicazione al riguardo.»

3) Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

1. Le domande di titolo d'importazione possono essere presentate dal lunedì al venerdì di ciascuna settimana. Tali domande devono indicare la campagna o il periodo di consegna cui fanno riferimento. Entro il primo giorno lavorativo della settimana successiva, gli Stati membri notificano alla Commissione i quantitativi di zucchero bianco o di zucchero greggio, eventualmente espressi in equivalente zucchero bianco, per i quali sono state presentate domande di titolo d'importazione nel corso della settimana precedente, specificando la campagna di commercializzazione di cui trattasi e i quantitativi per paese d'origine.

2. La Commissione contabilizza i quantitativi settimanali per i quali sono stati richiesti titoli d'importazione.

3. Se le domande di titoli raggiungono o superano il quantitativo che forma oggetto dell'obbligo di consegna stabilito per ciascuno dei paesi interessati a norma dell'articolo 9 per lo zucchero preferenziale ACP-India o il contingente di cui trattasi per lo zucchero preferenziale speciale o per lo zucchero concessioni CXL, la Commissione limita, se del caso, il rilascio dei titoli proporzionalmente al quantitativo disponibile e/o informa gli Stati membri che è stato raggiunto il limite in questione.

4. Se la contabilizzazione di cui al paragrafo 2 rivela che alcuni quantitativi di zucchero sono ancora disponibili per gli obblighi di consegna di zucchero preferenziale ACP-India o per contingenti di zucchero preferenziale speciale o di zucchero concessioni CXL, per i quali il limite era già stato raggiunto, la Commissione informa gli Stati membri che il limite non è più raggiunto.

5. I titoli sono rilasciati il terzo giorno lavorativo successivo alla data della comunicazione di cui al paragrafo 1, purché la Commissione non abbia adottato, in tale periodo, le misure indicate al paragrafo 3.

6. Congiuntamente alla comunicazione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri notificano alla Commissione, separatamente per ciascun contingente o obbligo di consegna e per ciascun paese d'origine, i quantitativi di zucchero per cui sono stati rilasciati i titoli di importazione nel corso della settimana precedente.»

4) Nell'articolo 7, punto 1), è soppressa la lettera a).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 1410/2004 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 2004****che modifica il regolamento (CE) n. 1185/2004 relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2004 del Consiglio del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1185/2004 della Commissione⁽²⁾ ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 1 000 000 tonnellate di segala detenuta dall'organismo d'intervento tedesco.
- (2) Poiché la gara è indetta per l'esportazione verso tutti i paesi terzi, è opportuno semplificare la procedura di svincolo della cauzione d'esportazione.
- (3) Nell'attuale situazione di mercato, occorre modificare la gara permanente per tenere conto delle partite più vecchie disponibili.

(4) È necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1185/2004.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1185/2004 è così modificato:

- 1) Nell'articolo 8, sono soppressi il secondo e il terzo comma del paragrafo 2 e il paragrafo 3.
- 2) L'allegato I è sostituito dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il punto 1 dell'articolo 1 si applica a partire dal 1° luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles il 2 agosto 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

⁽²⁾ GU L 227 del 26.6.2004, pag. 11.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Luogo di magazzinaggio	<i>(in tonnellate)</i> Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/Niedersachsen/Bremen/Mecklenburg-Vorpommern	179 979
Berlin/Brandenburg/Sachsen-Anhalt/Sachsen/Thüringen	820 016
	999 995»

REGOLAMENTO (CE) N. 1411/2004 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 2004****che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a),

considerando quanto segue:

In applicazione dell'articolo 2, paragrafo 2, e dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, ogni due settimane sono fissati i prezzi comunitari all'importazione e i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane. A norma dell'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione nella Comunità di determinati prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della

Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza⁽²⁾, tali prezzi sono fissati per periodi di due settimane in base a dati ponderati forniti dagli Stati membri. È importante fissare immediatamente tali prezzi per poter stabilire i dazi doganali applicabili. A tal fine, è opportuno disporre l'entrata in vigore immediata del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, previsti dall'articolo 1 ter del regolamento (CEE) n. 700/88, sono fissati nell'allegato per un periodo di due settimane.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 2004.

Esso si applica dal 4 al 17 agosto 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura

⁽¹⁾ GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

⁽²⁾ GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/1997 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 1).

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 2 agosto 2004, che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione e i prezzi comunitari all'importazione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina l'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania, del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

(EUR/100 pezzi)

Periodo: dal 4 all 17 agosto 2004

Prezzi comunitari alla produzione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
	14,24	13,02	17,64	9,16
Prezzi comunitari all'importazione	Garofani a fiore singolo (standard)	Garofani a fiore multiplo (spray)	Rose a fiore grande	Rose a fiore piccolo
Israele	—	—	—	—
Marocco	—	—	—	—
Cipro	—	—	—	—
Giordania	—	—	—	—
Cisgiordania e Striscia di Gaza	—	—	—	—

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 2004

relativa all'istituzione di consigli consultivi regionali nell'ambito della politica comune della pesca

(2004/585/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca ⁽³⁾, e, in particolare, gli articoli 31 e 32, prevedono nuove forme di partecipazione delle parti interessate alla politica comune della pesca attraverso l'istituzione di consigli consultivi regionali.
- (2) Affinché l'istituzione dei consigli consultivi regionali rispetti una certa coerenza, è opportuno che detti consigli corrispondano ad unità di gestione basate su criteri biologici e che il loro numero sia limitato, in modo che sia loro possibile offrire una consulenza significativa nonché per ragioni di carattere pratico.

(3) I consigli consultivi regionali sono organizzazioni dirette dalle parti interessate e dovrebbero quindi adattare la loro struttura alle caratteristiche specifiche delle zone di pesca e delle regioni di cui trattasi. La loro istituzione richiede nondimeno un quadro di riferimento generale.

(4) Ai fini di una maggiore efficienza, occorre limitare le dimensioni dei consigli consultivi regionali, pur garantendo che in essi siano rappresentati tutti gli interessi toccati dalla politica comune della pesca e riconoscendo la preminenza delle parti aventi interessi in materia di pesca considerate le ripercussioni su queste ultime delle decisioni e delle politiche di gestione.

(5) È indispensabile stabilire collegamenti tra i diversi consigli consultivi regionali per garantire la coerenza su questioni che risultano di comune interesse per più consigli.

(6) Tenuto conto dei compiti affidati al comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura, rinnovato ai sensi della decisione 1999/478/CE della Commissione ⁽⁴⁾ e in seno al quale è rappresentato un ampio ventaglio di organizzazioni e di interessi europei, l'attività dei consigli consultivi regionali dovrebbe essere coordinata con quella di detto comitato, al quale, peraltro, essi dovrebbero trasmettere le loro relazioni.

(7) Per garantire che i consigli consultivi regionali siano effettivamente istituiti è indispensabile prevedere un contributo pubblico alle spese a cui essi dovranno far fronte nella loro fase di avviamento e alle spese d'interpretazione e di traduzione.

⁽¹⁾ Parere espresso il 1° aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ Parere espresso il 26 febbraio 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽³⁾ GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1242/2004 (GU L 236 del 7.7.2004, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 187 del 20.7.1999, pag. 70.

- (8) Fatte salve le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato, nella presente decisione è inserito, per tutta la durata delle disposizioni finanziarie, un importo di riferimento finanziario ai sensi del punto 34 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio⁽¹⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione valgono le seguenti definizioni:

- 1) «Stato membro interessato»: uno Stato membro che ha un interesse in materia di pesca nella zona marittima o nella zona di pesca di competenza di un consiglio consultivo regionale;
- 2) «settore della pesca»: il sottosectore delle catture, compresi armatori, pescatori artigianali, pescatori dipendenti, organizzazioni di produttori, nonché tra l'altro trasformatori, commercianti e altre organizzazioni di mercato e reti associative femminili;
- 3) «altri gruppi di interesse»: tra l'altro gruppi e organizzazioni per la difesa dell'ambiente, acquacoltori, consumatori e pescatori ricreativi o sportivi.

Articolo 2

Istituzione di consigli consultivi regionali

1. È istituito un consiglio consultivo regionale per ciascuna delle seguenti voci:

- a) Mar Baltico
- b) Mare Mediterraneo
- c) Mare del Nord
- d) Acque nordoccidentali
- e) Acque sudoccidentali
- f) Stock pelagici
- g) Flotta d'alto mare/oceanica.

2. Le zone geografiche di competenza di ciascun consiglio consultivo regionale sono indicate nell'allegato I. Ciascun consiglio consultivo regionale può creare suddivisioni per trattare questioni concernenti specifiche zone di pesca e regioni biologiche.

Articolo 3

Procedura

1. I rappresentanti del settore della pesca e di altri gruppi di interesse che desiderino lavorare nell'ambito di uno dei consigli

consultivi regionali presentano una domanda in tal senso agli Stati membri interessati e alla Commissione. La domanda deve essere compatibile con gli obiettivi, i principi e gli orientamenti della politica comune della pesca, quali figurano nel regolamento (CE) n. 2371/2002, e deve contenere:

- a) una dichiarazione di obiettivi;
- b) i principi operativi;
- c) il regolamento interno iniziale;
- d) il bilancio stimato;
- e) un elenco provvisorio di organizzazioni.

2. Gli Stati membri interessati stabiliscono se la domanda è rappresentativa e conforme alle disposizioni contenute nella presente decisione, se del caso previa discussione con le parti interessate, e, di comune accordo, inviano una raccomandazione alla Commissione relativa a detto consiglio consultivo regionale.

3. Previo esame della raccomandazione ed eventuale modifica della domanda, la Commissione adotta quanto prima, o comunque prevede di adottare al più tardi entro tre mesi, una decisione in cui è indicata la data a partire dalla quale il consiglio consultivo regionale comincia ad esercitare le sue funzioni. La decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Struttura

1. Ogni consiglio consultivo regionale è costituito da un'assemblea generale e da un comitato esecutivo.

2. L'assemblea generale si riunisce almeno una volta all'anno per approvare la relazione annuale ed il piano strategico annuale elaborato dal comitato esecutivo.

3. L'assemblea generale nomina un comitato esecutivo comprendente fino a ventiquattro membri. Il comitato consultivo gestisce le attività del Consiglio consultivo regionale e ne adotta le raccomandazioni.

Articolo 5

Membr

1. I consigli consultivi regionali sono composti da rappresentanti del settore della pesca e da altri gruppi di interesse toccati dalla politica comune della pesca.

2. Le organizzazioni europee e nazionali rappresentanti il settore della pesca e altri gruppi di interesse possono fare proposte al riguardo agli Stati membri interessati. Questi ultimi si mettono d'accordo per quanto riguarda i membri dell'assemblea generale.

⁽¹⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato da ultimo dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).

3. Nell'assemblea generale e nel comitato esecutivo due terzi dei seggi sono attribuiti a rappresentanti del settore della pesca e un terzo a rappresentanti degli altri gruppi di interesse toccati dalla politica comune della pesca.

4. Il comitato esecutivo deve comprendere almeno un rappresentante del sottosettore delle catture di ciascuno Stato membro interessato.

Articolo 6

Partecipazione di non membri

1. Scienziati provenienti da istituti degli Stati membri interessati o da organismi internazionali sono invitati a partecipare ai lavori dei consigli consultivi regionali in qualità di esperti. Possono altresì essere invitati altri scienziati qualificati.

2. La Commissione e le amministrazioni nazionali e regionali degli Stati membri interessati hanno il diritto di partecipare a tutte le riunioni di un consiglio consultivo regionale in qualità di osservatori attivi.

3. Un rappresentante del comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura ha il diritto di partecipare a tutte le riunioni di un consiglio consultivo regionale in qualità di osservatore attivo.

4. I rappresentanti del settore della pesca e di altri gruppi di interesse di paesi terzi compresi rappresentanti di organizzazioni regionali della pesca, che hanno interessi in materia di pesca nella zona marittima o nella zona di pesca di competenza di un consiglio consultivo regionale possono essere invitati a partecipare come osservatori attivi al consiglio consultivo regionale di cui trattasi quando sono discusse questioni che li riguardano.

5. Le riunioni dell'assemblea generale sono pubbliche. Le riunioni del comitato esecutivo sono pubbliche a meno che la maggioranza del comitato esecutivo non decida eccezionalmente altrimenti.

Articolo 7

Funzionamento

1. I consigli consultivi regionali adottano le misure necessarie per la loro organizzazione compresi, se del caso, un segretariato e gruppi di lavoro.

2. I consigli consultivi regionali adottano le misure necessarie per garantire la trasparenza in tutte le fasi dell'iter decisionale. Le raccomandazioni adottate dal comitato esecutivo sono messe immediatamente a disposizione dell'assemblea generale, della Commissione, degli Stati membri interessati nonché del pubblico che ne abbia fatto richiesta.

3. Le raccomandazioni sono adottate dai membri del comitato esecutivo, per quanto possibile, per consenso. Se non è

possibile raggiungere un consenso, nelle raccomandazioni adottate dalla maggioranza dei membri presenti e votanti è fatta menzione dei pareri dissenzienti espressi. Dopo aver ricevuto le raccomandazioni formulate per iscritto, la Commissione e, se del caso, gli Stati membri interessati rispondono specificatamente entro un termine ragionevole e, al più tardi, entro tre mesi.

4. Ogni consiglio consultivo regionale nomina per consenso un presidente. Il presidente agisce in modo imparziale.

5. Gli Stati membri interessati forniscono l'aiuto appropriato, anche sul piano logistico, per agevolare il funzionamento dei consigli consultivi regionali.

Articolo 8

Coordinamento tra i consigli consultivi regionali

Se una questione interessa due o più consigli consultivi regionali, questi ultimi coordinano le loro posizioni al fine di adottare raccomandazioni comuni sulla questione di cui trattasi.

Articolo 9

Finanziamento

1. I consigli consultivi regionali aventi personalità giuridica possono chiedere un aiuto finanziario comunitario.

2. L'aiuto comunitario all'avviamento può essere concesso per le spese di funzionamento dei consigli consultivi regionali nei primi cinque anni secondo le condizioni stabilite nell'allegato II, parte I.

3. Può essere concesso un aiuto comunitario per le spese di interpretazione e di traduzione delle riunioni dei consigli consultivi regionali, come previsto nell'allegato II, parte 2.

4. L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione di tale azione per il periodo 2004-2011 è pari a 7 596 000 di EUR. Per il periodo successivo al 31 dicembre 2006, l'importo si ritiene confermato se è compatibile, per la fase in questione, con le prospettive finanziarie vigenti per il periodo che inizia nel 2007. Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

Articolo 10

Relazione annuale e audit

1. Ogni consiglio consultivo regionale redige una relazione annuale sulle sue attività che trasmette alla Commissione, agli Stati membri interessati e al comitato consultivo per la pesca e l'acquacoltura entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce la relazione.

2. La Commissione o la Corte dei conti possono in qualsiasi momento organizzare un audit che sarà effettuato da un organismo esterno di loro scelta oppure dai loro stessi servizi.

3. Ogni consiglio consultivo regionale nomina un auditor certificato per il periodo durante il quale esso beneficia di un aiuto comunitario.

Articolo 11

Riesame

Tre anni dopo la data alla quale diviene operativo l'ultimo consiglio consultivo regionale o, al più tardi, entro il 30 giugno 2007, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al

Consiglio una relazione sull'attuazione della presente decisione e sul funzionamento dei consigli consultivi regionali.

Articolo 12

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

C. VEERMAN

ALLEGATO I

Consigli consultivi regionali di cui all'articolo 2

Denominazione dei consigli consultivi regionali	Divisioni CIEM, zone COPACE e commissione generale per la pesca nel Mediterraneo ⁽¹⁾
Mar Baltico	IIIb, IIIc e III d
Mare Mediterraneo	Acque del Mediterraneo a est della linea di 5°36' di longitudine ovest
Mare del Nord	IV, IIIa,
Acque nordoccidentali	V (esclusa la Va e nella Vb solo le acque comunitarie), VI, VII
Acque sudoccidentali	VIII, IX e X (acque intorno alle Azzorre) e zone COPACE 34.1.1, 34.1.2 e 34.2.0 (acque intorno a Madeira e alle isole Canarie)
Stock pelagici (melù, sgombro, suro, aringa)	Tutte le zone (escluso il Mar Baltico e il Mar Mediterraneo)
Flotta d'alto mare/oceanica	Tutte le acque non CE

⁽¹⁾ Ai fini della presente decisione le divisioni CIEM sono quelle definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91 (GU L 365 del 31.12.1991, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1) e zone COPACE sono quelle definite nel regolamento (CE) n. 2597/95 (GU L 270 del 13.11.1995, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003.

ALLEGATO II

Spese sostenute dai consigli consultivi regionali

Parte 1

Partecipazione alle spese di avviamento dei consigli consultivi regionali (CCR)

La Comunità contribuirà in parte alle spese di funzionamento per un periodo massimo di cinque anni a partire dal loro anno di istituzione. L'importo concesso sarà limitato per ciascun CCR ad un massimo del 90 % delle spese di funzionamento previste e non potrà superare i 200 000 EUR per il primo anno. Per i quattro anni successivi il contributo massimo sarà decrescente⁽¹⁾ e in funzione della dotazione disponibile. La Commissione firmerà con ciascun CCR e per ogni anno una «Convenzione di sovvenzione per il funzionamento» in cui saranno definiti i termini, le condizioni precise e le modalità di concessione del finanziamento in questione. Solo le spese effettive saranno soggette al contributo della Commissione, che sarà concesso a condizione che le altre fonti di finanziamento siano state assegnate.

Le spese ammissibili sono le spese necessarie per assicurare il normale funzionamento dei CCR consentendo loro di perseguire gli obiettivi prefissati.

Sono ammissibili le seguenti spese dirette:

- spese di personale (costo del personale per giorno di lavoro dedicato al progetto),
- attrezzature (nuove o usate),
- costi per materiali e forniture,
- spese per l'invio di informazioni ai membri,
- spese di viaggio e di soggiorno degli esperti che parteciperanno alle riunioni dei CCR (conformemente ai criteri stabiliti dai servizi della Commissione),
- audit,
- un «accantonamento per imprevisti», per un massimo del 5 % delle spese dirette ammissibili.

Parte 2

Assunzione delle spese di interpretazione e di traduzione

La Commissione firmerà con ciascun CCR e per ogni anno una «Convenzione di sovvenzione dell'azione» per un massimo di 50 000 EUR in cui saranno definiti i termini, le condizioni precise e le modalità di concessione del finanziamento in questione.

⁽¹⁾ Primo anno: 200 000 EUR (90 %), secondo anno: 165 000 EUR (75 %), terzo anno: 132 000 EUR (60 %), quarto anno: 121 000 EUR (55 %), quinto anno: 110 000 EUR (50 %).

Informazioni riguardanti la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1992/2003 del Consiglio, del regolamento (CE) n. 781/2004 della Commissione e del regolamento (CE) n. 782/2004 della Commissione

Il protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989, entrerà in vigore per la Comunità europea il 1° ottobre 2004. Pertanto il 1° ottobre 2004 entreranno in vigore anche i seguenti regolamenti:

- regolamento (CE) n. 1992/2003 del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 40/94 sul marchio comunitario allo scopo di rendere operativa l'adesione della Comunità europea al protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, adottato a Madrid il 27 giugno 1989 ⁽¹⁾,
- regolamento (CE) n. 781/2004 della Commissione, del 26 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione relativo alle tasse da pagare all'ufficio per l'armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli) ⁽²⁾,
- regolamento (CE) n. 782/2004 della Commissione, del 26 aprile 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione in seguito all'adesione della Comunità europea al protocollo di Madrid ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 296 del 14.11.2003, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 123 del 27.4.2004, pag. 85.

⁽³⁾ GU L 123 del 27.4.2004, pag. 88.